

Legge di bilancio 2017 – Principali novità

In sintesi:

<p>IRI (Imposta sui redditi d'impresa) – Regime <u>opzionale</u> per i redditi d'impresa prodotti da persone fisiche e Società di persone in contabilità ordinaria</p>	<p>La legge di bilancio introduce <u>dall'anno d'imposta 2017 l'Imposta sul Reddito d'Impresa, in breve IRI.</u></p> <p>In particolare i soggetti interessati sono: <u>gli imprenditori individuali e le Società di persona (Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria.</u></p> <p>L'IRI viene introdotta con un'aliquota forfetaria, e quindi non progressiva, pari al <u>24% degli utili non distribuiti</u> e reinvestiti nell'impresa stessa.</p> <p>Gli imprenditori individuali e le Società di persona <u>che adottano la contabilità ordinaria</u> potranno optare per l'IRI in sede di dichiarazione dei redditi, in tal modo l'opzione avrà durata di cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.</p>
<p>Principio di cassa - Regime <u>obbligatorio</u> per le imprese "minori" in contabilità semplificata</p>	<p>Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. <u>imprese minori</u>, quindi con volume dei ricavi annui inferiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per le altre attività, <u>assoggettate a contabilità semplificata è introdotto obbligatoriamente il principio di tassazione c.d. per cassa.</u></p> <p>Pertanto si modifica per tutte le imprese minori in contabilità semplificata la tassazione dei redditi, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa, il quale prevede la <u>determinazione del reddito imponibile sulla base dei ricavi incassati e costi pagati.</u></p>

<p>Super-ammortamento (140%) e Iper-ammortamento (250%)</p>	<p>Viene disposta la proroga, sia per le imprese che per i professionisti, delle misure di <u>maggiorazione del 40%</u> (Super-ammortamento) della deduzione degli ammortamenti (o dei canoni di leasing) prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 e viene istituita una <u>nuova misura di maggiorazione della deduzione al 250%</u> (Iper-ammortamento) degli ammortamenti (o dei canoni di leasing) in riferimento agli acquisti di beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). <u>In particolare dal 2017 sono esclusi gli acquisti di autovetture</u> se non strumentali (autoscuole, autonoleggio, taxi).</p>
<p>Riduzione dei benefici ACE</p>	<p>È stata modificata la disciplina in materia ACE (Aiuto alla Crescita Economica), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata <u>ridotta l'aliquota percentuale</u> (fino al 2016 4,75%) utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, dal periodo d'imposta 2017 l'aliquota è ridotta al 2,3%, mentre dal periodo di imposta 2018 è fissata al 2,7%. - <u>è stata estesa l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.</u>
<p>Tassazione del gruppo IVA</p>	<p>Dal 2018 si potrà considerare come <u>unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</u></p> <p>Pertanto si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</p>

Approfondimento:

1 Istituzione dell'IRI – Imposta sui redditi d'impresa

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, G.U. n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), ai commi 547 a 553, ha istituito il nuovo regime di tassazione IRI (Imposta sul reddito d'impresa).

È un regime di tassazione opzionale e applicabile:

- da imprese individuali;
- società di persone (s.n.c. ed s.a.s.);

- srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.

La condizione fondamentale per potervi accedere è che i predetti soggetti operino in contabilità ordinaria (anche per opzione).

Volendone sintetizzare il meccanismo di funzionamento, esso si concretizza nel tassare con aliquota del 24% la parte di reddito d'impresa che l'imprenditore decide di lasciare di non distribuire e quindi di lasciare in azienda.

In pratica:

- la parte non prelevata (tassata al 24%) degli utili non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore/socio;
- la parte prelevata degli utili concorre a formare il reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/socio.

Come anticipato, è un regime opzionale, cui possono accedere anche le società di persone, ossia:

- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.

In particolare le società di persone seguono il c.d. regime ordinario della trasparenza secondo cui l'utile della società è imputato (indipendentemente dalla distribuzione) in capo ai soci (in base alla loro quota di partecipazione) ed in capo a questi tassato ai fini IRPEF.

Si riporta una tabella di sintesi di applicazione dell'IRI per la società di persone:

<i>IRI per le Società di persone (S.A.S. e S.N.C.)</i>		
	<i>Tassazione</i>	<i>Vantaggio</i>
Utile rimasto in società	Tassato con aliquota del 24% in capo alla Società (non più imputato ai soci)	Riduzione carico fiscale
Utile distribuito ai soci	Tassato in capo ai soci ai fini IRPEF (essi lo dichiareranno nel proprio Modello Unico)	

Di seguito si espone uno schema di calcolo della base imponibile IRI:

Calcolo Imponibile I.R.I.
(+) Reddito d'esercizio
(+/-) Variazioni aumento/diminuzione come da Testo Unico Imposte sul Reddito
(-) Somme erogate ai soci per utili o riserve di utili (entro il limite della sommatoria degli imponibili I.R.I. dell'anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo)

Nel meccanismo di funzionamento dell'IRI, particolare attenzione occorre dare al plafond IRI, che può essere definito come il limite massimo di deducibilità del prelievo dal reddito dell'impresa.

Per evitare una doppia tassazione la norma ha disposto che le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza prima di entrare nell'IRI non rilevano ai fini IRPEF e si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell'entrata nel regime IRI.

2 Il regime di cassa per le imprese (perone fisiche e Soc. di persone) in contabilità semplificata

Legge di Bilancio 2017 ha introdotto come **regime obbligatorio per le imprese, sia persone fisiche che società di persone (Sas e Snc), in contabilità semplificata la determinazione del reddito imponibile sulla base del c.d. principio o regime di cassa.**

La Legge di Bilancio a partire dal periodo di imposta dal 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata prevede un nuovo regime "naturale" di determinazione del reddito secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza.

In sintesi il reddito secondo il criterio di cassa si determina come **differenza tra i ricavi incassati e i costi pagati.**

In particolare i soggetti interessati alla novità sono:

- Persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
- Società di persone;
- Enti non commerciali che, oltre all'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale non prevalente;
- Trust, se esercitano un'attività commerciale non prevalente.

Qualora tali contribuenti adottino, anche su opzione, la contabilità ordinaria non potranno essere assoggettati a tale regime di tassazione per cassa e pertanto continueranno a determinare il reddito sulla base del principio di competenza. In tal caso il contribuente, se reputato vantaggioso, potrà aderire alla determinazione dell'IRI (confronta cap.1 della presente Circolare).

Per quanto detto e al fine di consentire l'elaborazione contabile dell'informazione dell'incasso e del pagamento i contribuenti dovranno alternativamente:

- Compilare un prospetto di "prima nota" (consigliato in formato excel);
- Consegnare i documenti con apposto il timbro con l'indicazione "Incasso in data ___/___/20__" e "Pagato in data ___/___/20__", qualora l'informazione non sia ancora conosciuta alla data di consegna dei documenti allo studio, in un secondo momento, si dovrà comunicare un riepilogo (es. prospetto di "prima nota") con l'integrazione di dette informazioni.

Inoltre ai fini contabili e per i contribuenti interessati dal nuovo regime obbligatorio di cassa, dall'1.1.2017, agli ordinari registri IVA si aggiunge il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti; pertanto i registri obbligatori da adottare saranno i seguenti:

- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l'incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA).

Viste le complessità introdotte dalla nuova normativa si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.